



Stagione Sportiva 2025/2026

TRIBUNALE FEDERALE TERRITORIALE

Comunicato Ufficiale N.3/TFT del 27/10/2025

Si dà atto che il Tribunale Federale Territoriale
nella riunione tenutasi in Napoli il 27/10/2025

ha adottato i seguenti:

DISPOSITIVI

Fasc.080

Componenti: **Avv. E. Russo (Presidente); Dott. C. Marano; Avv. M. Iannone; Avv. M. Lojacono; Avv. E. Ferraro; Avv. S. Russo; Dott. D. Posillipo.**

Prot. 29235/662 pfi 24-25/PM/mf (Campionato Promozione)

DEFERIMENTO DELLA PROCURA FEDERALE DELLA F.I.G.C. A CARICO DI:

- **sig. Antonio Pisaniello**, all'epoca dei fatti presidente dotato di poteri di rappresentanza della società A.S.D. Real S. Martino V.C.: - della violazione dell'art. 4, comma 1, del Codice di Giustizia Sportiva sia in via autonoma che in relazione a quanto previsto e disposto dall'art. 23 delle N.O.I.F. e dall'art. 47 del Regolamento della Lega Nazionale Dilettanti, dall'art. 39, lett. Da), del Regolamento del Settore Tecnico e dal Comunicato Ufficiale n. 29 – 2024 – 2025 “Tesseramento ed obbligatorietà dei tecnici” del Settore Tecnico del 17.7.2024 per avere lo stesso dal 15.1.2025 fino al 22.2.2025, omesso di affidare il ruolo ed i compiti di allenatore della squadra della società dallo stesso rappresentata militante nel campionato di Promozione ad un tecnico in possesso dell'abilitazione di cui all'art. 39 del Regolamento del Settore Tecnico; - della violazione dell'art. 4, comma 1, del Codice di Giustizia Sportiva sia in via autonoma che in relazione a quanto previsto e disposto dall'art. 23 delle N.O.I.F. e dall'art. 39, lett. Da), del Regolamento del Settore Tecnico, nonché dall'art. 47 del Regolamento della Lega Nazionale Dilettanti per avere lo stesso, dal 15.1.2025 al 22.2.2025, affidato il ruolo ed i compiti di allenatore della squadra della società dallo stesso rappresentata militante nel campionato di Promozione al sig. Mario Lo Iaco, nonostante lo stesso fosse sprovvisto della qualifica di tecnico di cui all'art. 39 del Regolamento del Settore Tecnico; - della violazione dell'art. 22, comma 1, del Codice di Giustizia Sportiva per non essersi presentato per essere ascoltato dalla Procura Federale nei giorni 21.2.2025 e 24.2.2025, senza addurre alcuno specifico e documentato impedimento; Con contestazione della recidiva ai sensi dell'art. 18, comma 1, del Codice di Giustizia Sportiva in considerazione della sanzione subita per fatti della stessa natura nella medesima stagione sportiva, irrogata con provvedimento del Tribunale Federale Territoriale presso il Comitato Regionale Campania pubblicato con il Comunicato Ufficiale N.44/TFT del 15.5.2025;

- **sig. Mario Lo Iaco**, all'epoca dei fatti calciatore tesserato per la società A.S.D. Real S. Martino V.C.: - della violazione dell'art. 4, comma 1, del Codice di Giustizia Sportiva sia in via autonoma che in relazione a quanto previsto e disposto e dall'art. 39, lett. Da), del Regolamento del Settore Tecnico per avere lo stesso dal 15.1.2025 al 22.2.2025, svolto il ruolo ed i compiti di allenatore della squadra della società A.S.D. Real S. Martino V.C. militante nel campionato di Promozione pur essendo sprovvisto della qualifica di tecnico di cui all'art. 39 del Regolamento del Settore Tecnico; - della violazione dell'art. 22, comma 1, del Codice di Giustizia Sportiva per non essersi presentato per essere ascoltato dalla Procura Federale nei giorni 21.2.2025 e 24.2.2025, senza addurre alcuno specifico e documentato impedimento; Con contestazione della recidiva ai sensi dell'art. 18, comma 1, del Codice di Giustizia Sportiva in considerazione della sanzione subita per fatti della stessa natura nella medesima stagione sportiva, irrogata con provvedimento del Tribunale Federale Territoriale presso il Comitato Regionale Campania pubblicato con il Comunicato Ufficiale N.44/TFT del 15.5.2025;

- **sig. Vincenzo Covino**, all'epoca dei fatti calciatore tesserato per la società A.S.D. Real S. Martino V.C.:

- della violazione dell'art. 22, comma 1, del Codice di Giustizia Sportiva per non essersi presentato per essere ascoltato dalla Procura Federale nei giorni 21.2.2025 e 24.2.2025, senza addurre alcuno specifico e documentato impedimento;

- **sig. Emanuele Bongiovanni**, all'epoca dei fatti calciatore tesserato per la società A.S.D. Real S. Martino V.C.:

- della violazione dell'art. 22, comma 1, del Codice di Giustizia Sportiva per non essersi presentato per essere ascoltato dalla Procura Federale nei giorni 10.3.2025 ed 11.3.2025, senza addurre alcuno specifico e documentato impedimento;

- **sig. Diego Clemente**, all'epoca dei fatti calciatore tesserato per la società A.S.D. Real S. Martino V.C.:

- della violazione dell'art. 22, comma 1, del Codice di Giustizia Sportiva per non essersi presentato per essere ascoltato dalla Procura Federale nei giorni 10.3.2025 ed 11.3.2025, senza addurre alcuno specifico e documentato impedimento;

- **sig. Felice Ferraro**, all'epoca dei fatti calciatore tesserato per la società A.S.D. Real S. Martino V.C.:

- della violazione dell'art. 22, comma 1, del Codice di Giustizia Sportiva per non essersi presentato per essere ascoltato dalla Procura Federale nei giorni 10.3.2025 ed 11.3.2025, senza addurre alcuno specifico e documentato impedimento;

- **la società A.S.D. Real S. Martino V.C.** a titolo di responsabilità diretta ed oggettiva ai sensi dell'art. 6, comma 1 e 2, del Codice di Giustizia Sportiva per i fatti ed i comportamenti posti in essere dai sigg.ri Antonio Pisaniello, Mario Lo Iaco, Vincenzo Covino, Emanuele Bongiovanni, Diego Clemente e Felice Ferraro, così come descritti nei precedenti capi di incolpazione.

La Procura Federale ha ritenuto sussistenti le violazioni regolamentari di cui in titolo per cui ha deferito tutti i prevenuti dinanzi a questo Tribunale Federale Territoriale unitamente alla società, responsabile oggettivamente del comportamento dei propri tesserati. Il Tribunale fissava la riunione per la discussione del deferimento ed assegnava termine ai deferiti per il deposito di memorie difensive. Le comunicazioni risultano regolarmente ricevute dai prevenuti per la seduta odierna.

Il Tribunale Federale Territoriale per la Campania – Sezione Disciplinare, all'esito della Camera di Consiglio, ha adottato il seguente dispositivo.

P.Q.M.

ritiene di applicare per: il sig. Vincenzo Covino, all'epoca dei fatti calciatore, la sanzione di giornate due (2) di squalifica; il sig. Emanuele Bongiovanni, all'epoca dei fatti calciatore, la sanzione di giornate due (2) di squalifica; il sig. Diego Clemente, all'epoca dei fatti calciatore, la sanzione di giornate due (2) di squalifica; il sig. Felice Ferraro, all'epoca dei fatti calciatore, la sanzione di giornate due (2) di squalifica; il sig. Mario Lo Iaco, all'epoca dei fatti calciatore che svolgeva attività ruolo da allenatore, la sanzione di mesi due (2) di inibizione; il sig. Antonio Pisaniello, all'epoca dei fatti Presidente della società, la sanzione di mesi tre (3) di inibizione; per la società A.S.D. Real S. Martino V.C. € 1.000,00 di ammenda.

Così deciso in Napoli, in data 27.10.2025

**IL PRESIDENTE T.F.T.
Avv. E. Russo**

Fasc.088

Componenti: Avv. E. Russo (Presidente); Dott. C. Marano; Avv. M. Iannone; Avv. M. Lojacono; Avv. E. Ferraro; Avv. S. Russo; Dott. D. Posillipo.

prot. 4429/877 pfi 24-25/PM/mf del 18/08/2025

DEFERIMENTO DELLA PROCURA FEDERALE DELLA F.I.G.C. A CARICO DI:

- il sig. **Vincenzo Orilio**, all'epoca dei fatti presidente dotato di poteri di rappresentanza della società A.S.D. Città di Campagna 1919: - violazione dell'art. 4, comma 1, del Codice di Giustizia Sportiva sia in via autonoma che in relazione a quanto previsto e disposto dall'art. 32, comma 2, del Codice di Giustizia Sportiva e dall'art. 94, comma 1 lett. b), delle N.O.I.F. per avere lo stesso, quale presidente dotato di poteri di rappresentanza della società A.S.D. Città di Campagna 1919, sottoscritto due contratti di collaborazione coordinata e continuativa con il sig. Alessandro Totaro, dei quali il primo datato 13.1.2025 recante la previsione di compensi pari ad euro 2.000,00, la cui sottoscrizione è disconosciuta dal calciatore e che è stato depositato dalla società presso il Comitato Regionale Campania, e l'altro sottoscritto dal sig. Alessandro Totaro in data 14.1.2025 recante la previsione di compensi per euro 6.000,00 oltre al premio playoff per euro 1.500,00 ed al premio promozione per euro 500,00, trasmesso dall'atleta al Comitato Regionale Campania; nonché per non avere lo stesso verificato che la sottoscrizione del calciatore sig. Alessandro Totaro in calce al contratto datato 13.1.2025 fosse stata effettivamente apposta dallo stesso;

- la società **A.S.D. Città di Campagna 1919** a titolo di responsabilità diretta ai sensi dell'art. 6, comma 1, del Codice di Giustizia Sportiva per gli atti ed i comportamenti posti in essere dal sig. Vincenzo Orilio, così come descritti nel precedente capo di incolpazione.

La Procura Federale ha ritenuto sussistenti le violazioni regolamentari di cui in titolo per cui ha deferito tutti i prevenuti dinanzi a questo Tribunale Federale Territoriale unitamente alla società, responsabile oggettivamente del comportamento dei propri tesserati. Il Tribunale fissava la riunione per la discussione del deferimento ed assegnava termine ai deferiti per il deposito di memorie difensive. Le comunicazioni risultano regolarmente ricevute dai prevenuti per la seduta odierna.

Il Tribunale Federale Territoriale per la Campania – Sezione Disciplinare, all’esito della Camera di Consiglio, ha adottato il seguente dispositivo.

P.Q.M.

Il Tribunale a scioglimento della riserva, rigetta il deferimento perché infondato.

Manda alla segreteria per le comunicazioni di rito.

Così deciso in Napoli, in data 27.10.2025

IL PRESIDENTE T.F.T.

Avv. E. Russo

Fasc.089

Componenti: Avv. E. Russo (Presidente); Dott. C. Marano; Avv. M. Iannone; Avv. M. Lojacono; Avv. E. Ferraro; Avv. S. Russo; Dott. D. Posillipo.

prot. 3977/519 pfi 24-25/PM/ag del 7/08/2025

DEFERIMENTO DELLA PROCURA FEDERALE DELLA F.I.G.C. A CARICO DI:

la società **SSDARL Atripalda**, per rispondere:

a titolo di responsabilità diretta ed oggettiva ai sensi dell’art. 6, commi 1 e 2, del Codice di Giustizia Sportiva per gli atti ed i comportamenti posti in essere dai sigg.ri, Andrea Gerardo e Gabriele Gaeta così come riportati nel seguente capo di incolpazione formulato con la Comunicazione di Conclusione delle Indagini: **Rilevato** che i sigg.ri Andrea Gerardo e Gabriele Gaeta, nonché la società SSDARL Atripalda hanno concordato con la Procura Federale la definizione delle rispettive posizioni ai sensi dell’art. 126 del Codice di Giustizia Sportiva. **Rilevato**, altresì, che con Comunicato Ufficiale della F.I.G.C. n. 434/AA del 30 aprile 2025 è stato reso noto l’accordo raggiunto ai sensi dell’art. 126 del Codice di Giustizia Sportiva, che per la società SSDARL Atripalda prevedeva l’applicazione della sanzione di punti 6 (sei) di penalizzazione ed € 275,00 (duecentosettantacinque/00) di ammenda, con previsione di una sanzione iniziale di 6 punti di penalizzazione ed € 550,00 di ammenda. **Rilevato** che con il Comunicato Ufficiale della F.I.G.C. n. 45 /AA del 17.7.2025 è stata resa nota l’intervenuta risoluzione dell’accordo concluso con la società **SSDARL Atripalda** in quanto la stessa non ha versato l’ammenda pattuita ed è inutilmente decorso il termine perentorio previsto dall’art. 126 del Codice di Giustizia Sportiva per l’adempimento.

La Procura Federale ha ritenuto sussistenti le violazioni regolamentari di cui in titolo per cui ha deferito tutti i prevenuti dinanzi a questo Tribunale Federale Territoriale unitamente alla società, responsabile oggettivamente del comportamento dei propri tesserati. Il Tribunale fissava la riunione per la discussione del deferimento ed assegnava termine ai deferiti per il deposito di memorie difensive. Le comunicazioni risultano regolarmente ricevute dai prevenuti per la seduta odierna.

Il Tribunale Federale Territoriale per la Campania – Sezione Disciplinare, all’esito della Camera di Consiglio, ha adottato il seguente dispositivo.

P.Q.M.

ritiene di applicare a seguito di patteggiamento alla società SSDARL Atripalda la penalizzazione di punti sei (6) in classifica da scontarsi nella stagione 2025/2026 nel campionato Under 14 Provinciale, ed € 550,00 di ammenda.

Così deciso in Napoli, in data 27.10.2025

IL PRESIDENTE T.F.T.

Avv. E. Russo

Le ammende irrogate con il presente comunicato dovranno pervenire al Comitato Regionale Campania entro e non oltre 30 giorni.

- tramite Addebito su Conto della Società;
- tramite Assegno Circolare Non Trasferibile intestato al Comitato Regionale Campania – L.N.D. – F.I.G.C.;
- tramite Bonifico Bancario IBAN IT48Q0200803447000400242945 (con specifica causale); Inoltrato a: C.R. Campania – F.I.G.C. – L.N.D. – Ufficio Amministrazione; email amministrazione.campania@Ind.it

Pubblicato in Napoli, li 27 Ottobre 2025

**Il Segretario
Giuseppe Aversano**

**Il Presidente
Carmine Zigarelli**